



[Home](#) | [Notiziario](#) | [Contatti](#) | [Ricerca avanzata](#) | [Mappa del sito](#)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO


[Emergenza e soccorso](#) | [Prevenzione e sicurezza](#) | [Difesa civile](#) | [Formazione](#)

Verifica degli impianti in fase di asseverazione per il rinnovo periodico di conformità



LA NOVITÀ

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio



Il Fascicolo della «SCIA» segnalazione certificata d'inizio attività

- La SCIA non è un documento unico, ma piuttosto un fascicolo composto di più parti sottoscritte da soggetti diversi.



DPR 151/11

- Il *titolare dell'attività* **SEGNALA**, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- Il *tecnico abilitato* **ASSEVERA** la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione e sicurezza antincendi.
- Il *professionista antincendio* **CERTIFICA** (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)



Il titolare dell'attività



- Il titolare dell'attività, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi:
 - dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 (disposizioni in materia di documentazione amministrativa),
 - degli artt. 483 (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 495 e 496 del c.p. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o qualità personali proprie o di altri) e..
 - ...dell'art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990,
- **SEGNALA** l'inizio dell'attività.
- ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 «..... qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera.....»



Legge 241/90

- **Art. 19 comma 6**
- *Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza di requisiti è punito con la reclusione da uno a tre anni*



Il titolare dell'attività



D.Lgs. 139/2006

- **Art. 20 comma 1**
- *Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro. Quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso d'incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R. previsto dall'art. 16 c. 1 (D.P.R. 151/2011)*





Il tecnico abilitato



- **Il tecnico abilitato**, consapevole di :
 - assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del c.p.,
 - della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa attestazione, ai sensi dei già richiamati articoli del codice penale nonché dell'art. 19, 6° co., della l. n. 241/1990 e successive modificazioni;
- **ASSEVERA** la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi e/o al progetto approvato dal Comando in fase di valutazione dello stesso.



Asseverare

- *“affermare con solennità”*, ossia porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità e affidabilità del contenuto.
- Tale atto deve offrire le stesse garanzie di legalità e correttezza dell'intervento, che prima erano garantite dal certificato di prevenzione incendi.



Articolo 359



- **Art. 359** *Persones esercitanti un servizio di pubblica necessità*

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne' prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.



Articolo 481



- **Art. 481** *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.



Il Professionista Antincendio

- Consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 20, 2° co., del d.lg. n. 139/1996,
- **elabora e redige** le certificazione e/o le dichiarazioni atte a comprovare che:
 - ❖ gli elementi costruttivi,
 - ❖ i prodotti,
 - ❖ i materiali,
 - ❖ le attrezzature,
 - ❖ le macchine,
 - ❖ i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi
 - ❖ i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio,

sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;



D.Lgs. 139/2006

- **Art. 20 comma 2**
- *Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime,*



Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

- **ASSEVERAZIONE**, a firma di professionista antincendio, attestante che le verifiche e la manutenzione degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono state effettuate in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili e che, per gli stessi, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa **asseverazione** deve riferirsi, ove installati, anche ai prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.



D.P.R. 151 del 1 agosto 2011

Art. 5.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.



Attestazione di rinnovo periodico decennale

6	Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m



D.P.R. 151 del 1 agosto 2011

Art. 11

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.



D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 Art. 11

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;



D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 Art. 11

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento



D.P.R. 151 del 1 agosto 2011

Art. 6.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.



D.P.R. 151 del 1 agosto 2011

Art. 2 comma 7

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.



**DECRETO MINISTERIALE
7 Agosto 2012**

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
CONCERNENTI I PROCEDIMENTI DI
PREVENZIONE INCENDI E ALLA
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151.**



Struttura del decreto

- ***Nuove definizioni relative agli adempimenti di prevenzione incendi***
- ***Modalità di presentazione delle istanze previste dal DPR 151/2011 e relativa documentazione da allegare***
- ***Elenco attività soggette con sottoclassi***



Novità introdotte dal decreto

- ***Sottoclassificazione delle attività soggette***
- ***Criteri per la determinazione degli adempimenti in funzione delle modifiche alle attività esistenti***
- ***Richiamo ai contenuti del D.M. 9 maggio 2007 relativo alla presentazione di pratiche svolte con l'approccio ingegneristico (FSE)***



Novità in 11 articoli

- **Articolo 1 - Definizioni**
- **Articolo 2 - Finalità e ambito di applicazione**
- **Articolo 3 - Istanza di valutazione progetto**
- **Articolo 4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**
- **Articolo 5 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**
- **Articolo 6 - Istanza di deroga**
- **Articolo 7 - Istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF)**
- **Articolo 8 - Istanza di verifiche in corso d'opera**
- **Articolo 9 - Voltura**
- **Articolo 10 - Modalità di presentazione delle istanze**
- **Articolo 11 - Disposizioni finali e abrogazioni**



..... 4 allegati

- **ALLEGATO I**
- *Documentazione tecnica allegata all'istanza di valutazione dei progetti*
- **ALLEGATO II**
- *Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione Certificata di Inizio Attività*
- **ALLEGATO III**
- *Tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all'Allegato I del DPR 151/2011*
- **ALLEGATO IV**
- *Modifiche alle attività esistenti*



..... e un Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Decreto DCPST n° 200 del 31.10.2012

Aggiornato con

Decreto DCPST n° 252 del 10.04.2014

“Modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel Decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012”

Reperibile sul sito www.vigilfuoco.it



Articolo 1 - Definizioni

Attività soggette

attività riportate nell'Allegato I del D.P.R. 151/2011

Tecnico abilitato

professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze.

Professionista antincendio

Professionista iscritto in albo professionale. che opera nell'ambito delle proprie competenze e che sia scritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Articolo 1 - Definizioni

Approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio

Applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, della protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio, ai sensi del D.M. 9 maggio 2007.

SGSA

Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio di cui all'art. 6 del D.M. 9 maggio 2007.

Segnalazione

Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 4 del DPR 151/2011.



Articolo 4 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

mod. PIN 2 – 2014
SCIA

Mod. PIN 2.1-2014
Asseverazione

Attestazione di
versamento

Rif. Pratica V.V.F. n. _____ Spazio per protocollo _____

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI _____

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____ Cognome _____ Nome _____
domiciliato in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____ comune _____
provincia _____ Telefono _____ C.F. _____ codice fiscale della persona fisica _____
Fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____
nella sua qualità di _____
della _____
con sede in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

<input type="checkbox"/> ai progetti approvati dal Comando V.V.F. (solo per attività di cat B e C)	in data _____	prot. n. _____
<input type="checkbox"/> alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)	in data _____	prot. n. _____
<input type="checkbox"/> alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A, B, C in caso di modifiche di cui art. 4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)		

(barrare con il riquadro di interesse)

SEGNALA
ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151
l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di _____
tipo di attività (albergo, scuola, etc.) _____
sita in _____ indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.: _____



Segnalazione Certificata di Inizio Attività

*Nella prima pagina sono esplicitati i riferimenti alla documentazione progettuale rispetto alla quale il Responsabile dell'attività presenta la segnalazione: progetti approvati dal Comando VV.F. per attività di **cat B e C**, documentazione tecnica di progetto allegata all'asseverazione per attività di **cat. A** e documentazione tecnica di progetto allegata all'asseverazione per attività di **cat. A,B,C in caso di modifiche**, che **non** comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza.*

È precisato, con nota a margine, che in caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministero dell'interno 9 maggio 2007, deve essere allegata anche la dichiarazione, a firma del responsabile dell'attività, in merito all'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio.



Dichiarazioni - Certificazioni

Dichiarazioni e certificazioni da allegare alla asseverazione

Modello	Denominazione
Mod PIN 2.2_2012 CERT. REI. 2012	certificazione di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza fuoco PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
Mod PIN 2.3_2014 DICH. PROD. 2014	dichiarazione su prodotti ai fini: - Reazione al fuoco dei materiali; - Resistenza al fuoco delle porte; - Dispositivi di apertura delle porte TECNICO ABILITATO
Fac – simile Ministero dello Sviluppo Economico (DC)	Dichiarazione di conformità/rispondenza ➤ Impianti ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37 INSTALLATORE



Dichiarazioni - Certificazioni

<p>Mod PIN 2.4 DICH. IMP. 2014 (DI)</p>	<p>dichiarazione di corretta installazione e funzionamento</p> <p>➤ impianti <i>non ricadenti</i> nel D.M. 22/01/2008 n. 37 - con progetto – INSTALLATORE</p>
<p>Mod PIN 2.5_2014 CERT. IMP. 2014 (CI)</p>	<p>certificazione di rispondenza e funzionalità per:</p> <p>➤ impianti <i>non ricadenti</i> nel D.M. 22/01/2008 n. 37 - in assenza di progetto – ;</p> <p>➤ impianti - eseguiti prima del 27/03/2008 in caso di assenza o smarrimento della D. C. - resa da PROFESSIONISTA ANTINCENDIO ex L. 818/84 con requisiti art. 7 comma 6 del D.M. 22/01/2008 n. 37 (iscrizione all'albo da 5 anni con specifiche competenze nel settore impiantistico cui si riferisce la certificazione)</p>



D.M. 7 agosto 2012

Articolo 5

(Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto della attestazione;
- c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.



D.M. 7 agosto 2012

2. La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a decorrere dalla data di presentazione della prima segnalazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 5 e 6, dello stesso decreto. Alla richiesta di rinnovo, salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono allegati:

- a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



D.M. 7/08/12

Aggravio e non delle preesistenti condizioni di sicurezza

Art. 2

6. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 (valutazione dei progetti) del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo e' corredata degli allegati indicati al comma 3 (solo parti modificate) e per le attività di cui al comma 4 (depositi gpl in serbatoi fissi) del medesimo articolo, la segnalazione ivi prevista e' corredata degli allegati indicati al comma 5.



D.M. 7/08/12

Aggravio e non delle preesistenti condizioni di sicurezza

Art. 2

7. In caso di modifiche di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione sono allegati:

- a) **asseverazione**, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
- 1) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato I, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
 - 2) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, a firma di professionista antincendio.
- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



D.M. 7/08/12

Aggravio e non delle preesistenti condizioni di sicurezza

Art.2

8. Le modifiche non ricomprese all'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, nonché quelle considerate non sostanziali, ai fini antincendio, da specifiche norme di prevenzione incendi sono documentate al Comando all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'articolo 5. Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del presente decreto o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività'.





Caso particolare: modifiche alle attività

MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A	Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:	i. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa; ii. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio
B	Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente	
C	Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino :	i. incremento della potenza o della energia potenziale ; ii. modifica sostanziale della tipologia o del layout di uno degli impianti.

Caso particolare: modifiche alle attività

MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

D	Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio	<ul style="list-style-type: none">i.modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività ;ii.modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo ;iii.incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività ;iv.modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali .v.modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio ;
E	Modifica delle misure di protezione per le persone	<ul style="list-style-type: none">i.incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;ii.modifica della tipologia degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili...) o loro diversa distribuzione ;iii.modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori; dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio; dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso; comunicazione verso altre attività;

D.M. 7 agosto 2012

Depositi di gas di petrolio liquefatti con capacità $\leq 5 \text{ m}^3$

3. Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m^3 , non a servizio di attività soggette, la richiesta di cui al presente articolo deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta, oggetto della attestazione;
- c) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato, nonché di corretto adempimento degli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente.

4. Alla richiesta di cui al comma 3 del presente articolo, sono allegati:

- a) dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alle normative vigenti;
- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



D.M. 7 agosto 2012

Allegato II – Certificazioni e dichiarazioni a corredo della S.C.I.A.

1 – PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio.

La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi, ecc..

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da “laboratorio di prova” così come definito al comma 9 dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno 16 febbraio 2007 (“Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori e quant’altro ritenuto necessario a comprovare, in conformità alle previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.



D.M. 7 agosto 2012

Allegato II – Certificazioni e dichiarazioni a corredo della S.C.I.A.

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle prestazioni richieste, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla marcatura CE.

2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo indicato al punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.



IMPIANTI

Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi i seguenti impianti:

- a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- b) protezione contro le scariche atmosferiche;
- c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
- d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
- e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) estinzione o controllo incendi/esplosioni, di tipo automatico e manuale;
- g) controllo del fumo e del calore;
- h) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.



Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37

“Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici”.

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- (omissis)
- **g) Impianti di protezione antincendio**

Art. 2 - Definizioni relative agli impianti Ambito di applicazione

(omissis)

- **h) Impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio**



Impianti *ricadenti* nel campo di applicazione del D.M. 22/01/2008 n. 37

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) **impianti di protezione antincendio.**



D.M. 7 agosto 2012

Allegato II – Certificazioni e dichiarazioni a corredo della S.C.I.A.

3.2 Per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

3.3 Per gli impianti, e i componenti di impianti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi e non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione è costituita da una dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale dichiarazione è corredata di progetto, a firma di tecnico abilitato, riferito alle eventuali norme di impianto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti, di una relazione con indicate le tipologie dei materiali e dei componenti utilizzati e del manuale d'uso e manutenzione dell'impianto. In assenza di tale progetto, la documentazione è costituita da una certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto. Tale certificazione è corredata dello schema dell'impianto come realizzato (comprensivo delle caratteristiche e delle prestazioni dell'impianto e dei componenti utilizzati nella sua realizzazione), del rapporto di verifica delle prestazioni e del funzionamento dell'impianto, nonché di indicazioni riguardanti le istruzioni per l'uso e la manutenzione dello stesso impianto.

Gli allegati a corredo della dichiarazione o della certificazione devono fare parte del fascicolo indicato al precedente punto 1.2. che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.



Caso particolare: modifiche alle attività

MODIFICHE
AD ATTIVITA'
ESISTENTI

NON RILEVANTI
AI FINI DELLA
SICUREZZA
ANTINCENDIO ovvero
considerate **non
sostanziali** ai fini
antincendio da
specifiche norme
tecniche

DOCUMENTARE AL
COMANDO VVF IN
OCCASIONE ARPCA

RILEVANTI
AI FINI DELLA
SICUREZZA
ANTINCENDIO
ovvero
considerate
sostanziali ai
fini antincendio
da specifiche
norme tecniche

NON AGGRAVIO
preesistenti
condizioni di
sicurezza
antincendio

**SCIA +
Dichiarazione
di non
aggravio del
rischio
incendio**

AGGRAVIO
preesistenti
condizioni di
sicurezza
antincendio

Cat. A	SCIA
Cat. B - C	1) Valutazione del progetto 2) SCIA

dichiarazione di non aggravio del rischio incendio

Rif. Pratica VV.F. n. _____

DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO INCENDIO (art. 4 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Interno 7-8-2012)

Il sottoscritto _____
Titolo professionale _____ Cognome _____ Nome _____
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio _____ n. iscrizione _____
provincia _____
con ufficio in _____
indirizzo _____ n. civico _____
c.a.p. _____ comune _____ provincia _____ telefono _____
fax _____ indirizzo di posta elettronica _____ indirizzo di posta elettronica certificata _____

consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90, dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 139/06, nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione alle opere che hanno come oggetto lavori di modifica:

presso l'attività sita in _____
indirizzo _____ n. civico _____ c.a.p. _____
comune _____ provincia _____ telefono _____

Le attività oggetto della modifica sono individuate ¹ai n./sotto classe/ cat.:

VISTA

- la documentazione tecnica allegata alla/e SCIA sotto riportata/e;
- relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli interventi di modifica;
- altro: (specificare) _____;

DICHIARA

CHE GLI INTERVENTI DI MODIFICA ALLA/E ATTIVITA' SOPRAINDICATA/E NON COSTITUISCONO AGGRAVIO DEL PREESISTENTE LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO DELL'ATTIVITA', RISPETTO:

alla/e precedente/i SCIA² _____
il _____
Data presentazione _____
il _____
Data presentazione _____

a) Scheda sintetica della valutazione di non aggravio del rischio incendio.

(Inserire descrizione sintetica dell'analisi che ha condotto al giudizio di assenza di aggravio delle preesistenti condizioni di rischio incendio)

L'eventuale documentazione, di seguito indicata, a supporto della presente dichiarazione è consegnata al titolare dell'attività e fa parte del fascicolo presente presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE

n° _____
Indicare n° documenti (specificare tipologia documenti)

n° _____
Indicare n° documenti (specificare tipologia documenti)

Rif. Pratica VV.F. n.
_____AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
PALERMOASSEVERAZIONE AI FINI DELLA ATTESTAZIONE DI RINNOVO
PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

(art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 7.8.2012)

Il sottoscritto professionista antincendio	_____	_____	_____
	<small>Titolo professionale</small>	<small>Cognome</small>	<small>Nome</small>
iscritto al	ORDINE INGEGNERI	della Provincia di	PALERMO
	<small>ordine / collegio professionale</small>		<small>con numero</small>
iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del DLgs 139/06	_____		_____
			<small>n° codice iscrizione MI</small>
con ufficio in	_____		_____
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	
	<small>c.a.p.</small>	<small>comune</small>	<small>provincia</small>
			<small>telefono</small>

a seguito dell'incarico conferitogli dal responsabile dell'attività di seguito specificata:

<small>tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)</small>			
sita in	_____		_____
	<small>via - piazza</small>	<small>n. civico</small>	<small>c.a.p.</small>
	<small>comune</small>	<small>provincia</small>	<small>telefono</small>
soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011, in relazione alla quale è/sono stata/e presentata/e la/e SCIA ¹ :			
_____	a firma di _____		
<small>Data presentazione</small>	<small>Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività</small>		
_____	a firma di _____		
<small>Data presentazione</small>	<small>Inserire il nominativo del Responsabile dell'Attività</small>		

ha effettuato in data: _____ un sopralluogo presso l'indirizzo della medesima, verificando la presenza di impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o dei prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco, di seguito specificati:

¹ e/o autorizzazione antincendio per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151.

del professionista


Mod. Pin. 3.1 - 2014

A-IMPIANTO/I FINALIZZATO/I ALLA PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO (2):

- ESTINZIONE O CONTROLLO INCENDI/ESPLOSIONI, DI TIPO AUTOMATICO E MANUALE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA :
_____;
- CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
_____;
- RIVELAZIONE DI FUMO, CALORE, GAS, INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
_____;
- SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDIO, DELLA SEGUENTE TIPOLOGIA:
_____;
- ALTRO, SPECIFICARE:
_____.

⁽²⁾ con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione.

(barrare con il riquadro di interesse)



Mod. Pin. 3.1- 2014

B- PRODOTTI E SISTEMI PER LA PROTEZIONE PASSIVA DI CUI AL DM 16.2.2007, PUNTO A.3 DELL'ALLEGATO,
“Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione”

_____ ;

_____ ;

_____ ;

_____ ;

(barrare con il riquadro di interesse)

A.3 Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione	
A.3.1 - Si applica a	Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco
Norme	EN 13501-2 ; EN 13381-1
Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti	
Annotazioni	Alla classificazione viene aggiunto il simbolo « sn » se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per l'incendio « seminaturale ».
A.3.2 - Si applica a	Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco
Norme	EN 13501-2; EN 13381-2,3,4,5,6,7
Classificazione : espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti	



Mod. Pin. 3.1- 2014

Visti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate, il sottoscritto

ASSEVERA

che per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio e/o prodotti e sistemi per la protezione passiva, sopra specificati, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità, di cui alla/e SCIA¹ richiamate in precedenza.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche, nonché gli atti relativi alle modalità attraverso cui sono stati condotti i medesimi controlli/verifiche sono stati consegnati al responsabile dell'attività ed inseriti all'interno del fascicolo indicato nella segnalazione certificata di inizio attività.

Data

Timbro
Professionale

Firma





PAUSA



Decreto del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 2012

“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.

Il Decreto ha stabilito in generale che cosa debba intendersi per impianto di protezione attiva ai fini della sicurezza antincendi nelle attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Esso rappresenta una regola tecnica di prevenzione incendi di tipo “orizzontale”, in quanto stabilisce per tutte le attività rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, i requisiti che devono possedere gli impianti di protezione attiva installati all’interno di tali attività.



D.M. 20.12.2012

Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, così come definiti nella regola tecnica allo stesso allegata, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.

Rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

Le tipologie di prodotti non regolamentati come sopra, possono essere impiegati nelle fattispecie di impianti, purchè legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell' Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA).



D.M. 20.12.2012

Gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione.

Gli Enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche



D.M. 20.12.2012

Ai fini dell'applicazione del decreto si intende:

- **Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l'incendio:** gli impianti di rivelazione incendi e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell'incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo di fumo e calore;
- **Regola dell'arte:** stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi e servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione della regola dell'arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di formazione nazionali, europei e internazionali;



D.M. 20.12.2012

Documenti obbligatori:


Specifica dell'impianto

- sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell'impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata di funzionamento, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (tubazioni, erogatori, sensori, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.).
- La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell'impianto che si intende realizzare, nonché l'attestazione dell'idoneità dell'impianto in relazione al pericolo d'incendio presente nell'attività.




D.M. 20.12.2012

Documenti obbligatori:



D.M. 20.12.2012

Documenti obbligatori: Specifica dell'impianto




D.M. 20.12.2012

Documenti obbligatori

Progetto dell'impianto

Insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell'impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire.



D.M. 20.12.2012

Documenti obbligatori:

Manuale d'uso e manutenzione dell'impianto

Gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell'impianto, nonché il ***manuale d'uso e manutenzione dello stesso***.

Documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell'impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti.

Le istruzioni sono predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati.

Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.



Esercizio degli impianti di protezione attiva – D.M. 20/12/2012

2.2 INSTALLAZIONE

Gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d'arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili.

Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell'impianto, nonché il manuale d'uso e manutenzione dello stesso.

Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell'attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.



Esercizio degli impianti di protezione attiva – D.M. 20/12/2012

2.3 ESERCIZIO E MANUTENZIONE

L'esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

Il manuale d'uso e manutenzione dell'impianto è fornito al responsabile dell'attività, dall'impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio.

Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.

La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell'arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

3. DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI

La documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del presente decreto, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è indicata nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2.



Esercizio degli impianti di protezione attiva – D.M. 20/12/2012

3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue:

a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall'Ente di normalizzazione Europea:

per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell'impianto, di cui al decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, a firma dell'impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell'attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.



Esercizio degli impianti di protezione attiva – D.M. 20/12/2012

Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

- b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:

la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, a firma di professionista antincendio.

3.3 DOCUMENTAZIONE INERENTE L'ESERCIZIO

Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.



Rivelatori d'incendio

Norma UNI 9795



8

VERIFICA DEI SISTEMI

8.1

Operazioni inerenti alla verifica

La verifica, da effettuare secondo la UNI 11224, comprende:

- l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo;
- il controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN 54;
- il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla presente norma;
- l'esecuzione di prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione di fuori servizio.

8.2.2.2

Focolare tipo 2 per rivelatori di fumo (poliuretano espanso)

Il funzionamento dei sistemi composti da rivelatori di fumo deve essere verificato facendo ricorso ad un focolare composto da blocchi di poliuretano espanso flessibile.

Il focolare deve avere le seguenti caratteristiche:

- combustibile: poliuretano espanso, massa volumica tra 17 kg/m^3 e 20 kg/m^3 ;
- trattamenti ignifuganti: nessuno;
- dimensione dei blocchi: $500 \text{ mm} \times 500 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$;
- numero dei blocchi: 3 (sovrapposti).



Evacuatori di fumo

Norma UNI 9494



4.7.6

L'intera installazione deve essere soggetta a regolare manutenzione con controlli di funzionamento periodici, almeno annuali, e a seguito di condizioni termiche anomale (per esempio incendio). In particolare deve essere verificato che il dispositivo di apertura non presenti una perdita di energia maggiore del 10% del valore iniziale di taratura.

Per poter eseguire questi controlli di EFC devono poter essere aperti e chiusi dall'esterno.

I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di manutenzione tenuto dal titolare dell'attività protetta.





Rete idranti

Norma UNI 10779



- Livelli di pericolosità (contemporaneità di erogazione, portata e pressione di erogazione)
- Tipologia di protezione
- Caratteristiche dell'alimentazione idrica
- Continuità elettrica
- Continuità idrica



Rete idranti

10.5 Verifica periodica dell'impianto

L'utente deve provvedere a far eseguire, a tecnico avente le necessarie competenze, una verifica dell'impianto atta ad accertarne la funzionalità e la conformità alla presente norma. La frequenza di tale verifica deve essere in conformità alle disposizioni legislative e comunque ogniqualvolta modifiche all'attività o eventi straordinari la rendano necessaria.

La verifica dell'impianto deve comprendere almeno le operazioni di cui al punto 9.2.2 con la possibilità di omettere la prova idrostatica, qualora non siano state eseguite modifiche e/o ampliamenti.

9.2.2 Esecuzione del collaudo


Devono essere eseguite le seguenti operazioni minime:

- esame generale dell'intero impianto comprese le alimentazioni, avente come particolare oggetto la capacità e tipologia delle alimentazioni, le caratteristiche delle pompe (se previste), i diametri delle tubazioni, la spaziatura degli idranti/naspi, i sostegni delle tubazioni;
- prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di esercizio dell'impianto con un minimo di 1,4 MPa per 2 h;
- collaudo delle alimentazioni;
- verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un idrante/naspo terminale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più idranti/naspi;
- verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da garantire, alla contemporaneità delle erogazioni, e alla durata delle alimentazioni.

Per l'esecuzione dei suddetti accertamenti nel progetto devono essere individuati i punti di misurazione che devono essere opportunamente predisposti ed indicati. Tali punti devono essere dotati almeno di attacco per manometro.

9.2.3 Collaudo delle alimentazioni

Il collaudo delle alimentazioni deve essere eseguito in conformità a quanto al riguardo specificato dalla UNI EN 12845 tenendo conto delle indicazioni riportate nell'appendice A.



Rete idranti – prove sull'alimentazione idrica

20.3.4 Controllo periodico annuale

20.3.4.1 Generalità

I seguenti controlli ed ispezioni devono essere eseguiti ad intervalli non maggiori di 12 mesi.

20.3.4.2 Prova di portata della pompa automatica

Ciascuna pompa di alimentazione deve essere sottoposta a prova nella condizione di pieno carico (mediante il collegamento della linea di prova collegata alla mandata della pompa a valle della valvola di non ritorno) e deve fornire i valori di pressione/portata indicati sulla targa della pompa.

Si deve adeguatamente tener conto delle perdite di pressione nella tubazione di alimentazione e nelle valvole tra la risorsa d'acqua e ciascun gruppo stazione di controllo.

20.3.4.3 Prova di mancato avviamento del motore diesel

L'allarme di mancato avviamento deve essere sottoposto a prova in conformità al punto 10.9.7.2.

Immediatamente dopo questa verifica il motore deve essere avviato utilizzando il sistema di avviamento manuale.

20.3.4.4 Valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo

Le valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo devono essere controllate per assicurarne il corretto funzionamento.

20.3.4.5 Camere di aspirazione e filtri per la pompa

I filtri sull'aspirazione delle pompe e le camere di sedimentazione con relative paratie filtranti devono essere ispezionati almeno annualmente e puliti se necessario.



Rete sprinkler - Norma UNI 12845

19.1 Prove di messa in funzione

19.1.1 Tubazioni

19.1.1.1 Impianti a secco

L'impianto a secco deve essere collaudato con aria ad una pressione non minore di 2,5 bar per una durata non minore di 24 h. Deve essere rimossa qualsiasi perdita che comporta una caduta di pressione maggiore di 0,15 bar nelle 24 h.

Nota Se le condizioni climatiche non consentono di eseguire la prova idrostatica, specificata al punto 19.1.1.2, immediatamente dopo la prova con aria, si raccomanda che questa sia eseguita non appena lo consentono le condizioni.

19.1.1.2 Tutti i tipi di impianti

Tutti gli impianti devono essere collaudati idrostaticamente per una durata non minore di 2 h ad una pressione non minore di 15 bar oppure 1,5 volte la pressione massima a cui sarà sottoposto l'impianto, (entrambe misurate sulle valvole di controllo dell'impianto), a seconda di quale sia la maggiore.

Qualsiasi guasto rilevato, come una deformazione permanente, rottura o perdita, deve essere rimosso e la prova ripetuta.

Si deve prestare attenzione affinché nessun componente dell'impianto sia sottoposto ad una pressione più alta di quella raccomandata dal fornitore.

19.1.2 Apparecchiature

Il sistema deve essere collaudato una volta come specificato nei punti 20.2.2 e 20.3.2 (cioè effettuando le prove che saranno eseguite periodicamente su base settimanale e trimestrale) e qualsiasi difetto deve essere rimosso.

19.1.3 Alimentazioni idriche

Le alimentazioni idriche devono essere collaudate una volta come specificato nel punto 8.6 e le motopompe diesel devono essere collaudate come specificato nel punto 20.2.2.5¹⁾.



Rete sprinkler - Norma UNI 12845

20.2.2.2

Controlli

Quanto segue deve essere controllato e registrato:

a) tutte le letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione;

Nota La pressione nelle tubazioni a secco, alternate e a preazione non dovrebbe scendere di oltre 1,0 bar alla settimana.

b) tutti i livelli dell'acqua nei bacini di accumulo privati sopraelevati, fiumi, canali, laghi, serbatoi d'accumulo (compresi i serbatoi di adescamento della pompa e i serbatoi a pressione);

c) la posizione corretta di tutte le valvole principali di intercettazione.

20.2.2.3

Prova di allarme della campana idraulica

Ogni campana idraulica deve essere fatta suonare per non meno di 30 s.

20.2.2.4

Prova di avviamento automatico della pompa

Le prove sulle pompe automatiche devono comprendere quanto segue:

a) si devono controllare i livelli di carburante e di olio lubrificante dei motori diesel;

b) si deve ridurre la pressione dell'acqua sul dispositivo di avviamento, simulando in questo modo la condizione di avviamento automatico;

c) quando la pompa si avvia, la pressione di avviamento deve essere controllata e registrata;

d) si deve controllare la pressione dell'olio sulle motopompe diesel, come anche il flusso dell'acqua attraverso gli impianti di raffreddamento a circuito aperto.

20.2.2.5

Prova di riavvio del motore diesel

Immediatamente dopo la prova di avviamento della pompa del punto 20.2.2.4, i motori diesel devono essere collaudati come segue:

a) il motore deve essere fatto funzionare per 20 min, oppure per il tempo raccomandato dal fornitore. Il motore deve essere successivamente fermato e immediatamente riavviato utilizzando il pulsante di prova dell'avviamento manuale;

b) deve essere controllato il livello dell'acqua nel circuito primario dell'impianto di raffreddamento a circuito chiuso.

Durante la prova devono essere controllati la pressione dell'olio (laddove sono presenti i manometri), le temperature del motore e il flusso del refrigerante. Devono essere controllate le tubazioni dell'olio e si deve eseguire un'ispezione generale per rilevare le eventuali perdite di carburante, di liquido refrigerante o dei fumi di scarico.



Rete sprinkler - Norma UNI 12845

20.3.2.5 Alimentazione idrica e relativi allarmi

Ciascuna alimentazione idrica deve essere verificata su ogni stazione di controllo presente nel sistema. La/e pompa/e, se presenti nell'alimentazione, devono avviarsi automaticamente e i valori di pressione e portata misurati, non devono essere minori di quelli nominali riportati in conformità al punto 10, registrando ogni cambiamento come richiesto dal punto 20.3.2.2.

20.3.2.6 Alimentazione elettrica

Qualsiasi alimentazione elettrica secondaria derivante dai generatori diesel deve essere controllata per verificarne il corretto funzionamento.

20.3.2.7 Valvole di intercettazione

Tutte le valvole di intercettazione che controllano il flusso dell'acqua agli sprinkler devono essere manovrate per assicurare che siano operative e devono essere di nuovo bloccate nella posizione normale. Questa operazione deve riguardare le valvole di intercettazione su tutte le alimentazioni idriche, sulla/e valvola/e di controllo e allarme e su tutte le valvole di intercettazione di zona oppure ausiliarie.

20.3.2.8 Flussostato


I flussostati devono essere controllati per verificarne il corretto funzionamento.



Altri impianti di protezione attiva

- UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
- UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
- UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
- UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere;
- UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
- UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
- UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.

Impianto ad aerosol condensato



Protezione passiva - vernici

UNI 10898-1:2001 Sistemi protettivi antincendio - Modalità di controllo dell'applicazione - Sistemi intumescenti



Protezione passiva - vernici

Con riferimento ai dati indicati nella specifica di progetto, devono essere riportati:

- ✓L'elemento costruttivo in oggetto e la classe di resistenza al fuoco richiesta;
- ✓Il numero di metri quadrati di superficie da proteggere, per ciascun elemento costruttivo in esame;
- ✓I prodotti vernicianti che costituiscono il sistema intumescente indicato;
- ✓Lo spessore e il grado di adesione richiesto per il sistema intumescente indicato.

Con riferimento ai controlli eseguiti, in conformità alle indicazioni della presente norma:

- ✓Il numero di elementi controllati;
- ✓Il numero di metri quadrati di superficie trattata;
- ✓I prodotti vernicianti impiegati nel sistema intumescente applicato;
- ✓I valori medi di spessore e adesione riscontrati, per singolo elemento controllato;
- ✓I punti di misura in cui i valori di spessore e di adesione siano risultati inferiore a 80% del valore nominale indicato nella specifica di progetto e l'indicazione delle ulteriori rilevazioni effettuate nell'intorno del punto di misura in questione.

Ed, in riferimento alla presente norma, devono essere indicati:

- ✓I metodi di misura utilizzati e la loro conformità (per strumentazione, metodologia di taratura, ecc.) con quelli previsti dalla presente norma;
- ✓Le eventuali anomalie riscontrate nell'applicazione della presente norma o nella attuazione delle verifiche previste;
- ✓La corrispondenza fra i dati rilevati e quelli indicati nella specifica di progetto, secondo le condizioni di accettabilità definite ai paragrafi A3 e B3 delle Appendici A e B della presente norma.



Protezione passiva - vernici

La norma UNI EN ISO 12944-1

Linee guida alla protezione anticorrosiva di strutture ed elementi in acciaio impiegati nelle costruzioni

definisce

la durabilità, come:

“il tempo di durata dell’efficacia di una verniciatura protettiva, previsto fino al primo importante intervento di manutenzione”



Protezione passiva - vernici

La norma UNI ENISO 12944-1

esprime la durabilità secondo classi di durata nel tempo

BASSA: (L) da 2 a 5 anni

MEDIA: (M) da 5 a 15 anni

ALTA: (H) oltre i 15 anni

Le linee guida ETAG 018 parte 2, di riferimento ai sistemi protettivi reattivi, indicano in 10 anni il periodo minimo di durabilità del ciclo di verniciatura a base di rivestimento intumescente, quando non soggetto a particolari aggressioni di tipo chimico o ambientale



Protezione passiva - vernici

considera

la durabilità come un principio di ordine tecnico, un criterio utile per orientare il committente nella stesura di un programma di manutenzione.

La durabilità non costituisce “garanzia di durata” del ciclo

Una “garanzia di durata” è una nozione giuridica, oggetto di clausole nella parte amministrativa di un contratto.

La garanzia di durata è generalmente più breve della durabilità. Non esistono regole per correlare questi due parametri.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

NELLA FASE DI RINNOVO PERIODICO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO E' CHIAMATO A VERIFICARE L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA' DEI SISTEMI ANTINCENDIO.

TRA QUESTI, I SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA ASSUMONO UN'IMPORTANZA RILEVANTE, PERCHE' SOLITAMENTE AD ESSI E' AFFIDATA LA PROTEZIONE DI RISCHI PARTICOLARI, SPESSO IN GRADO DI COMPROMETTERE LA SICUREZZA DI TUTTA L'ATTIVITA'.

COSA DOVE FARE IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO CHIAMATO A RILASCIARE UN'ASSEVERAZIONE CHE INCLUDA UN SISTEMA DI PROTEZIONE ATTIVA?



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

DEVE ESEGUIRE UNA VERIFICA RESPONSABILE, CHE ACCERTI L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA, IN PARTICOLARE DOPO GLI ANNI TRASCORSI DALLA SUA INSTALLAZIONE.

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO, CHE INTERVIENE IN SEDE DI RINNOVO, AVRÀ IL COMPITO DI VERIFICARE CHE I SISTEMI INSTALLATI, SULLA BASE DEI QUALI ERA STATA RILASCIATA UN'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, SIANO ANCORA FUNZIONANTI, COME AL TEMPO DELLA LORO ATTIVAZIONE.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

Quali situazioni si possono presentare:

- 1. Che il sistema che si va a verificare sia correttamente dotato di progetto e dichiarazione di conformità (o di corretta installazione se ante 2008).**
- 2. Che il sistema che si va a verificare sia dotato solo di dichiarazione di conformità (o di corretta installazione se ante 2008).**
- 3. Che il sistema non sia dotato di alcuna documentazione, che ne attesti le caratteristiche funzionali.**



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

UN CORRETTO PERCORSO DI VERIFICA DEVE PREVEDERE

- 1.L'accertamento della norma tecnica applicabile.
- 2.L'acquisizione della documentazione di fine lavori in possesso del titolare dell'attività.
- 3.L'acquisizione della documentazione relativa al percorso manutentivo dell'impianto nell'arco degli anni.
- 4.Le verifiche in campo a cura del Professionista Antincendio.
- 5.Le verifiche in assenza di progetto e documentazione di fine lavori, per giungere alla stesura della Certificazione di rispondenza e corretto funzionamento dell'impianto (CERT.IMP).



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

1 - ACCERTAMENTO DELLA NORMA TECNICA APPLICABILE

Le norme di riferimento applicabili, per ogni tipologia d'impianto sono le vigenti.

Nell'arco degli anni possono essere state prodotte più edizioni della stessa norma, che chiaramente di volta in volta sono state arricchite da implementazioni, legate agli aggiornamenti tecnologici e alle esperienze passate.

Nelle valutazioni dell'impianto in esame, la conoscenza dell'edizione di riferimento, utilizzata al momento dell'installazione è fondamentale per poter prendere in considerazione l'impianto con cognizione di causa, soprattutto in presenza di progetto e/o documentazione di fine lavori mancante.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

2 - DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI IN POSSESSO DEL TITOLARE DELL'ATTIVITA'

- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte, con l'indicazione dei lavori eseguiti e della norma tecnica applicata.
- Schema a blocchi con la tipologia dei componenti, le logiche, gli asservimenti e le funzionalità del sistema.
- Progetto, insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, gli elaborati grafici aggiornati con i dati di progetto, con piante, sezioni, assonometrie, tipologia e posizione delle apparecchiature e



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

delle connessioni dell'impianto, gli schemi elettrici (ove richiesto) e i calcoli idraulici, sottoscritti da tecnico abilitato o professionista antincendio, in funzione delle variabili previste dalla legge.

- **Relazione Tecnica** comprendente i dati di progetto, la descrizione dell'impianto, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle prestazioni da conseguire (Decreto 20.12.2012).
- **Manuale d'uso e manutenzione dell'impianto.**
- **Manualistica e schemi della centrale di controllo, se presente.**
- **Programmazione della centrale di controllo e dei componenti in campo, se presente.**



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

- **Manuale d'uso e manutenzione pompe e rispettivi motori.**
- **Certificati di collaudo bombole e certificazioni CE componenti.**
- **Software necessario per la gestione dell'impianto, se previsto.**
- **Videografico per il controllo remoto e per la gestione dell'emergenza, se previsto.**
- **Certificazione di conformità (CERT. IMP) e corretta installazione dell'impianto a firma di professionista antincendio, in presenza d'impianti realizzati secondo normativa internazionale o mancanti di documentazione.**
- **NB: La mancanza di tutta o di parte della documentazione di fine lavori è elemento grave nel percorso di verifica, che deve obbligare il professionista antincendio a una riflessione, ogni qualvolta dovrà prendere delle decisioni senza un supporto documentale, ma solo a fronte di verifiche in campo.**



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

3 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PERCORSO MANUTENTIVO DELL'IMPIANTO NELL'ARCO DEGLI ANNI

- **Proposta di manutenzione, che l'appaltatore ha trasmesso al committente, con indicati in modo chiaro la normativa di riferimento, le periodicità, le procedure, i capitolati operativi, le condizioni e ogni altro elemento significativo ai fini del contratto.**
- **Ordine relativo all'incarico di manutenzione, che il committente ha trasmesso all'azienda di manutenzione, con indicate in modo chiaro la normativa di riferimento, le periodicità, le procedure, i capitolati operativi, le condizioni e ogni altro elemento significativo ai fini del contratto.**



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

- Piano di Lavoro o documento equivalente da cui si evinca: la data di consegna del lavoro, il tempo impiegato, il luogo, le persone che lo hanno eseguito, i preposti del committente che lo hanno avallato, i materiali forniti o sostituiti e le relative note.
- Check list delle operazioni eseguite per ogni impianto controllato, in funzione dei riferimenti normativi, delle logiche del sistema o del Capitolato Operativo applicato.
- Report o Note di fine visita da cui si evinca:
 - se il sistema dispone di tutti i disegni e della documentazione prevista dalle norme di legge e dalle norme tecniche;
 - se l'impianto è regolarmente attivo e tutti gli asservimenti a esso collegati sono funzionanti;
 - se sono state riscontrate anomalie e se sono state risolte;
 - se sono state riscontrate anomalie e deve essere pianificata



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

la loro soluzione;

- se l'impianto presenta delle non conformità e le azioni proposte per la loro soluzione;
- se l'ambiente protetto ha subito modifiche e quali le azioni proposte, per l'adeguamento dell'impianto alle modifiche;
- se vi sono problemi ambientali o gestionali che possono compromettere il funzionamento e la funzionalità del sistema.

Registro delle attività antincendio da cui si evincano tutte le registrazioni cronologiche relative all'attività antincendio (corsi di formazione, sorveglianza, controlli, interventi manutentivi, riparazioni, ecc.), avendo come riferimento gli scadenziari e le figure professionali coinvolte, come da norme tecniche vigenti.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

Quanto sopra descritto può essere integrato da documentazione aggiuntiva relativa a:

- Elenco dettagliato dei componenti del sistema.
- Elenco degli eventi registrati precedentemente all'intervento di manutenzione.
- Elenco degli eventi registrati durante le operazioni di manutenzione.
- Stampa delle condizioni di stato di ogni singolo rivelatore e del livello di impolveramento raggiunto (se previsto dalla tipologia di centrale installata).
- Evidenziazione del corretto funzionamento degli asservimenti collegati (automazione porte/evacuatori, intercettazione valvole, attivazione emergenza, ecc.).



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

4 - LE VERIFICHE IN CAMPO A CURA DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO

Nella fase di rinnovo periodico il professionista antincendio deve effettuare due tipologie di verifiche:

- Verifiche relative all'integrità del sistema installato.
- Verifiche relative alla funzionalità del sistema con prove di attivazione, compatibilmente con le caratteristiche del sistema installato.

NB: E' consigliabile che detta verifica sia effettuata in abbinamento all'azienda che gestisce il Servizio di Manutenzione.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

Verifiche relative all'integrità del sistema installato:

- **Accertamento della rispondenza del sistema al progetto consegnato dal titolare dell'attività. Occorrerà verificare che l'impianto corrisponda alla configurazione originale e che non siano stati effettuati riduzioni, ampliamenti o modifiche al sistema, modifiche agli ambienti protetti con rimozione o aggiunta di pareti, variazione del rischio o delle condizioni ambientali nell'area.**

NB: In presenza di modifiche sostanziali che toccano il sistema di spegnimento/rivelazione, il titolare dell'attività dovrà produrre l'idonea documentazione integrativa come indicato dall'Allegato IV del Decreto 07.08.2012. In assenza di tale documentazione, il professionista antincendio dovrà segnalare la carenza riscontrata e le contromisure da attuare.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

La verifica deve appurare inoltre che tutti i componenti dell'impianto siano installati come da progetto, siano conformi alle specifiche fornite con la documentazione di fine lavori e l'attivazione del sistema sia coerente con le logiche di funzionamento richieste per la gestione del rischio.

Dalla documentazione di fine lavori deve risultare anche la descrizione della classificazione dell'impianto ai fini elettrici e la tipologia d'impianto adottata, che deve essere conforme al luogo d'installazione.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

Verifiche relative alla funzionalità del sistema con prove di attivazione, compatibilmente con le caratteristiche del sistema installato:

Effettuate tutte le verifiche documentali, rilevata la corretta disposizione dell'impianto come da progetto, il professionista antincendio dovrà effettuare le verifiche e le prove di funzionamento, come indicato nelle vigenti norme tecniche.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

5 - LE VERIFICHE IN ASSENZA DI PROGETTO E DI DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI PER GIUNGERE ALLA STESURA DELLA CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

La mancanza della documentazione di progetto o della totale documentazione di fine lavori pone il professionista antincendio nella condizione di dover ricostruire tutti i dati del sistema, per poter redigere la Certificazione di «rispondenza e corretto funzionamento» (CERT. IMP), nel caso in cui il titolare dell'attività decida di regolarizzare lo stato del suo impianto.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

Il percorso che dovrà essere effettuato è il medesimo che regola la realizzazione di un nuovo impianto, poiché in questo caso non può essere applicato il presupposto che l'impianto sia stato correttamente installato.

In molti casi lo stato dell'impianto è tale che risulta più conveniente realizzarlo ex novo in toto o in parte, piuttosto che mantenere in vita un sistema non sicuro, considerando che dopo 10 anni di vita i componenti elettronici qualche problema lo possono dare e la ricambistica comincia a scarseggiare.



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

Quindi, partendo dall'analisi iniziale il professionista antincendio dovrà:

- **Verificare l'anno di costruzione dell'impianto al fine di definire la normativa di riferimento a cui attenersi.**
- **Analizzare il rischio e verificare, disegni alla mano, la correttezza del posizionamento dei rivelatori e degli erogatori, rispetto alla conformazione della copertura dell'area protetta.**
- **Verificare la tipologia dei cavi utilizzati e la loro sezione, che deve essere come da indicazione del costruttore e comunque non inferiore a 0,5 mm².**
- **Accertare che l'impianto elettrico sia stato realizzato secondo CEI 64-8.**



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

- **Verificare lo stato dei collegamenti elettrici e il corretto montaggio della parte visibile dell'impianto: stabilità collegamenti, corretto fissaggio dei collegamenti e dei morsetti, uso di capicorda, continuità di collegamento dello schermo e suo isolamento rispetto agli altri conduttori, identificazione di cavi e morsetti, corretto riempimento dei tubi, percorsi esenti da influenze ambientali, ecc.**
- **Acquisire le logiche di funzionamento del sistema e gli asservimenti che esso comanda.**
- **Verificare le condizioni di stato e di programmazione della centrale di controllo.**
- **Verificare i dati di progetto dimensionando le densità di scarica o le concentrazioni degli estinguenti, sulla base dei reali parametri riscontrati.**



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

- **Verificare lo stato delle tubazioni e il corretto montaggio della parte visibile dell'impianto: stabilità degli staffaggi, corretto fissaggio delle tubazioni, uso di tubazione idonea al rischio, continuità delle protezioni, ecc.**
- **Redigere una relazione sullo stato di fatto dell'impianto con l'elenco degli eventuali interventi da realizzare.**
- **Predisporre la documentazione progettuale dell'impianto.**
- **Fare effettuare gli adeguamenti ritenuti necessari per rendere efficiente e funzionale l'impianto, se necessari.**
- **Effettuare la messa in funzione del sistema secondo la procedura prevista dalla tipologia d'impianto in rifacimento.**



ASSEVERAZIONE IMPIANTI IN FASE DI RINNOVO PERIODICO

Al termine di questo percorso, il professionista antincendio avrà la certezza di avere verificato in modo sicuro il sistema in esame, avrà ricreato la documentazione di progetto, potrà disporre di una parziale o totale documentazione di fine lavori, che lo metteranno nella condizione di poter redigere in relativa sicurezza la Certificazione di «rispondenza e corretto funzionamento» (CERT. IMP.), regolarizzando una volta per tutte lo stato dell'impianto.

Soluzioni alternative, meno approfondite, sono sempre possibili.

Chiaramente la riduzione degli elementi di prova sulle verifiche, rende più vulnerabile nel tempo il lavoro del professionista.





Grazie per
l'attenzione!

